

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

Relatore: VITALI

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 24 giugno 2003

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Sopprimerlo.

Dis. 1. 1. Buemi.

* * *

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101).

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: in deroga ai criteri di cui al comma 1.

1. 2. Mantini, Fanfani, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

ART. 1-bis.

(Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36).

Commissione	Governo

Sopprimere gli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis.

1-bis. 11. Mancini, Bova, Oliverio.

* * *

Commissione	Governo

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

1-bis. 25. Fanfani, Mantini, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

1-bis. 1. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.

1-bis. 2. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

* * *

Al comma 1, capoverso, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la presenza di un componente con funzioni di controllo del regolare svolgimento delle prove, che il Ministro della giustizia nomina tra i dipendenti dell'Amministrazione appartenenti all'area C del personale

Commissione	Governo

amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

1-bis. 26. Mazzoni.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 5.

1-bis. 3. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

* * *

Al comma 1, capoverso, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: della commissione fino alla fine del periodo con le seguenti: le commissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense su proposta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni Consiglio dell'ordine del distretto. Gli avvocati componenti le commissioni debbono essere iscritti all'Albo degli avvocati da almeno dieci anni.

Commissione	Governo

1-bis. 4. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, comma 6, sopprimere il secondo e terzo periodo.

1-bis. 12. Mancini, Bova, Oliverio.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: e delle sottocommissioni.

1-bis. 5. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: delle sottocommissioni, aggiungere le seguenti: a cominciare da quelle nominate nell'anno 2003.

1-bis. 27. Iannuzzi, Fanfani, Mantini, Annunziata, Molinari.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 7.

1-bis. 6. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 8.

1-bis. 7. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 5.

1-bis. 8. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.

1-bis. 10. Pecorella.

Commissione	Governo

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 10.

1-bis. 9. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

* * *

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. *(Modifiche all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).* — 1. All'articolo 30, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) coloro che, avendo conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le università italiane ai sensi dell'arti-

colo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, siano in possesso altresì del requisito indicato nel numero 5 del primo comma dell'articolo 17. »

***1-bis. 01.** Cento.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. (*Modifiche all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578*). — 1. All'articolo 30, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) coloro che, avendo conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le università italiane ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, siano in possesso altresì del requisito indicato nel numero 5 del primo comma dell'articolo 17. »

***1-bis. 02.** Annunziata, Mantini, Fanfani, Iannuzzi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 1-ter.

(*Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37*).

Sopprimerlo.

***1-ter. 1.** Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.

***1-ter. 2.** Mancini, Bova, Oliverio.

Commissione	Governo

Sopprimerlo.
*1-ter. 3. Fanfani, Mantini, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

* * *

ART. 2.

Commissione	Governo

(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

Sopprimere gli articoli 2, 3 e 7.
2. 2. Mancini, Bova, Oliverio.

* * *

Commissione	Governo

Sopprimerlo.
*2. 1. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.
Sopprimerlo.
*2. 4. Mantini, Fanfani, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.
Sopprimerlo.
*2. 5. Mazzoni.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37). — 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il Presidente della Commissione esaminatrice è nominato dal Ministro della

Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, fra gli avvocati iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori ed appartenenti ad una Corte di Appello diversa da quella in cui ha sede ciascuna Commissione.

5-ter. Nello stesso decreto di nomina delle Commissioni esaminatrici il Ministro, sentito il Consiglio Nazionale Forense, provvede alla nomina anche di tre Presidenti supplenti, aventi gli stessi requisiti previsti per il Presidente.

Commissione	Governo

5-quater. Resta ferma, per il resto, la composizione delle Commissioni esaminatrici fissata nell'articolo 22 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1579. »

2. 6. Fanfani, Mantini, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Con successivo decreto, al fine di garantire la migliore omogeneità delle valutazioni sul territorio nazionale, il Ministro della giustizia stabilisce l'integrazione con due commissari, scelti dal Consiglio nazionale forense, sentite le principali università, delle Commissioni esaminatrici nelle sedi che, sulla base di rilevazione statistica riferita agli ultimi 5 anni, abbiano prodotto un numero anormale di bocciati o di promossi. »

Commissione	Governo

2. 7. Mantini.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Con successivo decreto, al fine di garantire la migliore omogeneità delle

valutazioni sul territorio nazionale, il Ministro della giustizia stabilisce l'integrazione con un commissario, scelto dal Consiglio nazionale forense, sentite le principali università, delle Commissioni esaminatrici ».

Commissione

Governo

2. 8. Mantini, Fanfani, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

* * *

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente: Al fine di garantire l'omogeneità di trattamento tra i candidati, il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello nazionali.

Commissione

Governo

2. 3. Mancini, Bova, Oliverio.

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Le nuove modalità di esame di Stato consistenti in una valutazione semestrale dell'effettività e dell'idoneità della pratica forense e l'attribuzione di crediti conseguiti, sulla cui base i candidati saranno ammessi ad una prova unica di esame con selezione informatica, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

2. Le nuove modalità di esame, di cui al comma 1, hanno validità a partire dal 1° gennaio 2004.

Commissione

Governo

2. 01. Mantini.

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37).

Commissione	Governo

Sopprimerlo.

***3. 1.** Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola,
Anedda, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Mancini, Bova, Oliverio.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Mazzoni.

Sopprimerlo.

***3. 5.** Mantini, Fanfani, Annunziata,
Iannuzzi, Molinari.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis. All'articolo 23 del regio de-
creto 22 gennaio 1934, n. 37, il secondo
comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione assegna il punteg-
gio e su ogni elaborato appone la mo-
tivazione del risultato della correzione.
Prima dell'inizio della prova orale i
candidati devono prendere visione della
motivazione e su richiesta possono con-
trollare e chiedere copia dei criteri di
correzione adottati dalla Commis-
sione ».

****3. 2.** Cento, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione assegna il punteggio e su ogni elaborato appone la motivazione del risultato della correzione. Prima dell'inizio della prova orale i candidati devono prendere visione della motivazione e su richiesta possono controllare e chiedere copia dei criteri di correzione adottati dalla Commissione ».

****3. 6.** Buemi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 5.

(Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: la parola: « ecclesiastico » è sostituita dalla seguente: « comunitario ».

5. 1. Pisapia.

* * *

ART. 5-bis.

(Norma di coordinamento).

Sopprimerlo.

***5-bis. 1.** Fanfani, Mantini, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.

Sopprimerlo.

***5-bis. 2.** Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

Commissione	Governo

ART. 6-bis.

(Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento).

Commissione	Governo

Sopprimerlo.

6-bis. 1. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

* * *

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla sessione di esame che si svolgerà nel mese di dicembre 2005.

***6-bis. 01.** Cento, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla sessione di esame che si svolgerà nel mese di dicembre 2005.

***6-bis. 03.** Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a partire dalla sessione di esami dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-bis. 05. Cristaldi, Gironda Veraldi, Cola, Anedda, Antonio Pepe.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. – 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Commissione

Governo

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: dall'anno 2003, con le seguenti: dall'anno 2005.

6-bis. 06. Antonio Pepe, Anedda.

* * *

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. – 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2 e 3 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2004.

Commissione

Governo

6-bis. 02. Mancini, Bova, Oliverio.

* * *

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter. (Modifiche all'articolo 30 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578) – 1. All'articolo 30, comma 1, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g) coloro che, avendo conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le università italiane ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, siano in possesso altresì del requisito indicato nel numero 5) dell'articolo 17. »

Commissione

Governo

6-bis. 04. Pisapia.

ART. 7.

(Norma di copertura).

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sopprimerlo.

7. 1. Mancini, Bova, Oliverio.

* * *

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Al comma 1, le parole: euro 43.408 sono
sostituite dalle seguenti: 320.000.*

7. 2. Mantini, Fanfani, Annunziata, Iannuzzi, Molinari.